Spedizione in abbonamento postale

Anno 90° — Numero 289

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Sabato, 17 dicembre 1949 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 - Semestrale L. 3516
Trimestrale L. 2012 Un fascicolo L. 30.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 - Semestrale L. 3516
Trimestrale L. 2012 Un fascicolo L. 30.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24): in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80, e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46 r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80, sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

AVVISO IMPORTANTE

Ad evitare che col 1° gennaio p. v. si verifichi interruzione nell'invio del periodico e poichè, in seguito, non sarebbe possibile spedire ai ritardatari tutti i fascicoli arretrati, si pregano i Sigg. Abbonati di voler rinnovare *al più presto* l'abbonamento alla *"Gazzetta Ufficiale„*, alle condizioni di cui sopra, versando il corrispondente importo nel conto corrente postale 1-2640, ovvero rivolgendosi alle Agenzie dirette di vendita della Libreria dello Stato.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 24 ottobre 1949, n. 893.
Autorizzazione della spesa di lire 200 milioni per l'esecuzione di opere pubbliche urgenti a pagamento non differito anche a sollievo della disoccupazione.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

In aggiunta alla spesa di lire 20 miliardi autorizzata con la legge 29 dicembre 1948, n. 522, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 200 milioni per l'esecuzione di opere pubbliche straordinarie urgenti a pagamento non differito, anche di competenza di Amministrazioni provinciali e comunali, di Istituzioni pubbliche di beneficenza e di Enti pubblici di assistenza.

Art. 2.

Alla maggiore spesa di lire 200 milioni prevista nel precedente articolo si farà fronte con uguale riduzione della spesa di cui all'art. 10, lettera *b*), della legge 30 ottobre 1948, n. 1265, che approva lo stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1948-49.

Art. 3.

Con decreti del Ministro per il tesoro sarà provveduto alle occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 ottobre 1949

EINAUDI

DE GASPERI — TUPINI — SCELBA — VANONI — PELLA — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI

LEGGE 10 novembre 1949, n. 894.
Fissazione di un termine per la presentazione della documentazione per il conseguimento di quote di integrazione alla esportazione di prodotti serici nel periodo 1937-1942.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Chiunque, per avere venduto all'estero prodotti serici, abbia diritto alle quote di integrazione previste dal regio decreto-legge 29 maggio 1937, n. 1267, sostituito

dalla legge 4 settembre 1940, n. 1517, deve, sotto pena di decadenza, presentare all'Ente nazionale serico la completa documentazione prescritta per il conseguimento degli anzidetti benefici entro 180 giorni dalla entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.

Alla esecuzione della presente legge si provvede entro i limiti della somma di 10 milioni la cui spesa è stata autorizzata ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo 20 marzo 1948, n. 1096.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad iscrivere con propri decreti nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria e commercio le somme richieste dal Ministero stesso in base all'effettivo fabbisogno comunicato dall'Ente serico nazionale.

Rimangono ferme le modalità di erogazione nonchè l'obbligo del rendiconto a norma dell'art. 15 della legge 4 settembre 1940, n. 1517

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 10 novembre 1949

EINAUDI

De Gasperi — Bertone — Segni — Pella

Visto, *il Guardasigilli*: Grassi

LEGGE 21 novembre 1949, n. 895.

Determinazione dell'importo dell'indennità di carovita per relative quote complementari da corrispondersi ai dipendenti statali e degli altri Enti pubblici dal 1° luglio al 30 settembre 1949.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Articolo unico.

La disposizione di cui all'art. 1 della legge 12 agosto 1948, n. 1179, si applica anche per il trimestre 1° luglio-30 settembre 1949.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 21 novembre 1949

EINAUDI

De Gasperi — Pella

Visto, *il Guardasigilli*: Grassi

LEGGE 1° dicembre 1949, n. 896.

Cessazione dell'efficacia, a decorrere dal 31 dicembre 1950, dell'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 32, relativo all'obbligo di restituzione delle cose mobili di pertinenza dello Stato da parte di illegittimi possessori.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Articolo unico.

La disposizione dell'art. 2 del decreto legislativo 1° febbraio 1945, n. 32, concernente la concessione di un premio per il recupero delle cose mobili di pertinenza dello Stato, cessa di avere efficacia a decorrere dal 31 dicembre 1950.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 1° dicembre 1949

EINAUDI

De Gasperi — Grassi — Pella — Pacciardi

Visto, *il Guardasigilli*: Grassi

LEGGE 1° dicembre 1949, n. 897.

Concessione di una pensione straordinaria alla signora Castellina Castellani, vedova della medaglia d'oro tenente colonnello dei carabinieri Giovanni Frignani.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1.

Alla signora Castellina Castellani, vedova del tenente colonnello dei carabinieri Giovanni Frignani, è concessa, a partire dal 1° giugno 1947 e per tutta la durata dello stato di vedovanza, una pensione straordinaria annua pari alla differenza tra L. 240.000 e gli assegni ad essa spettanti a norma delle disposizioni vigenti sulle pensioni.

Art. 2.

Alla spesa occorrente si farà fronte con gli stanziamenti esistenti sul capitolo n. 458 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1948-1949 e su quelli corrispondenti degli stati di previsione dei successivi esercizi finanziari concernenti pensioni ed assegni ai veterani delle campagne di guerra per l'indipendenza nazionale e loro vedove ed orfani e pensioni diverse.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 1° dicembre 1949

EINAUDI

DE GASPERI — PACCIARDI — PELLA

Visto, *il Guardasigilli* GRASSI

LEGGE 5 dicembre 1949, n. 898.

Adeguamento dei compensi spettanti alla Società italiana autori ed editori per il servizio di accertamento degli incassi dei film nazionali e per la tenuta del pubblico registro cinematografico.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il compenso spettante alla Società italiana autori ed editori per il servizio di accertamento degli incassi dei film nazionali, da detrarsi, ai sensi dell'art. 7 del regio decreto-legge 16 giugno 1938, n. 1061, convertito nella legge 18 gennaio 1939, n. 458, dall'importo dei premi assegnati ai produttori cinematografici, è fissato nella misura per 4 per cento dell'importo dei premi.

Art. 2.

I diritti fissi spettanti alla Società italiana autori ed editori, ai sensi dell'art. 14 del regio decreto-legge 16 giugno 1938, n. 1061, convertito nella legge 18 gennaio 1939, n. 458, per le iscrizioni, le annotazioni ed il rilascio dei certificati relativi al pubblico registro cinematografico, sono stabiliti nella misura di lire seimila per ogni iscrizione di film o cortometraggio e di lire seicento per ogni annotazione di atti o rilascio di certificati.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 dicembre 1949

EINAUDI

DE GASPERI — VANONI — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 aprile 1949.

Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « La Lenzetta », sito nel comune di Villa Literno.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la decisione in data 4 novembre 1948 del Collegio centrale arbitrale — costituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo approvato con regio decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1606, modificato con regio decreto-legge 30 marzo 1933, n. 291 — con la quale, su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, è stato riconosciuto e dichiarato che il fondo qui appresso indicato si trova nelle condizioni previste dal citato regolamento legislativo perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera stessa:

fondo denominato « La Lenzetta » di pertinenza, come dagli atti, della ditta Caterino Vincenzo fu Antonio e comune di Villa Literno, riportato nel catasto del comune di Villa Literno in testa alla ditta Caterino Vincenzo fu Antonio, livellario al comune di Villa Literno, alla partita 1471, foglio di mappa 16, particella 89, per la superficie di Ha. 0.38.15 e con l'imponibile di L. 29; confinante con il fosso Sant'Angelo, con la proprietà Scudiero Tommaso, con il fosso San Sossio, con la proprietà Brasile Rosa, salvo se altri;

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta, presentata il 12 gennaio 1949 e intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione colturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera, che esso sia effettuato;

Veduto il sopracitato regolamento legislativo ed i decreti successivi in materia;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per l'interno;

Decreta:

Art. 1.

Il fondo « La Lenzetta » sopradescritto è trasferito in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

E' ordinata la immediata occupazione del fondo stesso, da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti la somma di L. 4000 (quattromila) da essa offerta come indennità e non accettata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato Dogliani, addì 21 aprile 1949

EINAUDI

SEGNI — SCELBA

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 ottobre 1949
Registro Agricoltura e foreste n. 30, foglio n. 235. — GIORDANO

(4943)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 aprile 1949.

Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « La Lenzetta », sito nel comune di Villa Literno.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la decisione in data 4 novembre 1948 del Collegio centrale arbitrale — costituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo approvato con regio decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1606, modificato con regio decreto-legge 30 marzo 1933, n. 291 — con la quale, su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, è stato riconosciuto e dichiarato che il fondo qui appresso indicato si trova nelle condizioni previste dal citato regolamento legislativo perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera stessa:

fondo denominato « La Lenzetta » di pertinenza, come dagli atti, di Ucciero Carmela fu Sebastiano e comune di Villa Literno, riportato nel catasto del comune di Villa Literno in testa alla ditta Ucciero Carmela fu Sebastiano, livellaria al comune di Villa Literno, alla partita 24, foglio di mappa 15, particella 11, superficie Ha. 0.38.23, reddito imponibile L. 7,65.

Detto fondo confina col fosso Sant'Angelo, con la proprietà Mastrominico Marianna fu Luigi, col fosso San Sossio, con la proprietà Diana Augusta fu Carlo, salvo se altri;

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta, presentata il 21 gennaio 1949 e intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione colturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera, che esso sia effettuato;

Veduto il sopracitato regolamento legislativo ed i decreti successivi in materia;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per l'interno;

Decreta:

Art. 1.

Il fondo « La Lenzetta » sopradescritto è trasferito in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

E' ordinata la immediata occupazione del fondo stesso, da parte dell'Opera nazionale per i combattenti la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti la somma di L. 4000 (quattromila) da essa offerta come indennità e non accettata dagli aventi diritto in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 27 aprile 1949

EINAUDI

SEGNI — SCELBA

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 ottobre 1949
Registro Agricoltura e foreste n. 30, foglio n. 256. — GIORDANO

(4944)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 maggio 1949.

Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « Quote Altura », sito nel comune di Grazzanise.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la decisione in data 7 marzo 1949 del Collegio centrale arbitrale — costituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo approvato con regio decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1606, modificato con regio decreto-legge 30 marzo 1933, n. 291 — con la quale, su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, è stato riconosciuto e dichiarato che il fondo qui appresso indicato si trova nelle condizioni previste dal citato regolamento legislativo perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera stessa:

fondo denominato « Quote Altura », riportato nel catasto del comune di Grazzanise in testa alla ditta Scialdone Rosa fu Alfonso, livellaria al comune di Grazzanise, partita 1700, foglio di mappa 4, particella 56, per la superficie di Ha 0.84.41 e con l'imponibile di L. 59,09.

Il fondo confina: a nord, con il fondo di proprietà Foresta Umberto fu Domenico; ad est, con il fonda di Pignatelli Vittoria ed altri di Paolo ed altri; a sud, con il fondo di proprietà Sanges Nicola fu Antonio; ad ovest, con il fondo di proprietà Gravante Giustina ed altri fu Filippo ed altri, salvo se altri;

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta, presentata il 15 aprile 1949, e intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione colturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera, che esso sia effettuato;

Veduto il sopracitato regolamento legislativo ed i decreti successivi in materia;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per l'interno;

Decreta:

Art. 1.

Il fondo « Quote Altura » sopradescritto è trasferito in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

E' ordinata la immediata occupazione del fondo stesso, da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti la somma di L. 11.000 (undicimila) da essa offerta come indennità e non accettata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 17 maggio 1949

EINAUDI

SEGNI — SCELBA

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 ottobre 1949
Registro Agricoltura e foreste n. 30, foglio n. 242. — GIORDANO

(4942)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 maggio 1949.

Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « Pantano », sito nel comune di Villa Literno.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la decisione in data 16 febbraio 1949 del Collegio centrale arbitrale — costituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo approvato con regio decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1606, modificato con regio decreto-legge 30 marzo 1933, n. 291 — con la quale, su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, è stato riconosciuto e dichiarato che il fondo qui appresso indicato si trova nelle condizioni previste dal citato regolamento legislativo perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera stessa:

fondo denominato « Pantano », riportato nel catasto del comune di Villa Literno in testa alla ditta Di Fratta Concetta fu Crescenzio, ved. Diana per 1/2 e figli: Diana Pasquale, Giuseppe, Vincenzo, Antonio, Rosa, Anna, Tommaso, Augusto e Lauretta fu Carlo per 1/2, livellari al comune di Villa Literno, partita 386, foglio di mappa 6, particella 68, per la superficie di Ha. 1.12.89 e con l'imponibile di L. 85,80.

Detto fondo confina col terzo stradone vicinale la « Pagliarone », con la proprietà Bertone Maria fu Giuseppe, con il canale « Fridio », con la proprietà Fusco Candida di Francesco, salvo se altri;

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta, presentata il 15 aprile 1949, e intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione colturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera, che esso sia effettuato;

Veduto il sopracitato regolamento legislativo ed i decreti successivi in materia;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per l'interno;

Decreta:

Art. 1.

Il fondo « Pantano » sopradescritto è trasferito in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

E' ordinata la immediata occupazione del fondo stesso, da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti la somma di L. 11.000 (undicimila) da essa offerta come indennità e non accettata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 17 maggio 1949

EINAUDI

SEGNI — SCELBA

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 ottobre 1949
Registro Agricoltura e foreste n. 30, foglio n. 246. — GIORDANO

(4911)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 agosto 1949.

Sostituzione di un componente del Consiglio provinciale di sanità di Siena, per il triennio 1948-1950.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 17 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1947, n. 613;

Visto il precedente decreto 14 febbraio 1948, relativo alla nomina dei componenti del Consiglio provinciale di sanità di Siena per il triennio 1948-1950;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato;

Decreta:

Il prof. Aminta Fieschi, direttore dell'Istituto di patologia medica dell'Università di Siena è nominato componente del Consiglio provinciale di sanità di Siena per il triennio 1948-1950, in sostituzione del defunto prof. dott. Giuseppe Bolognesi.

Il presente decreto sarà presentato alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 21 agosto 1949

EINAUDI

DE GASPERI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 ottobre 1949
Registro Presidenza n. 30, foglio n. 128. — FERRARI

(4886)

DECRETO MINISTERIALE 15 ottobre 1949.

Trasferimento del comune di Castel Frentano dalla circoscrizione dell'Ufficio del registro di Orsogna a quella di Lanciano.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 3 del regio decreto 1° luglio 1937, n. 1085, recante espressa delega al Ministro per le finanze di apportare le necessarie variazioni alle circoscrizioni finanziarie;

Visto il decreto Ministeriale 26 luglio 1937, registrato alla Corte dei conti il 3 novembre 1937, registro n. 11, foglio n. 32, con il quale è stata approvata la tabella degli Uffici distrettuali delle imposte dirette e degli Uffici del registro;

Ritenuta l'opportunità di modificare l'attuale circoscrizione dell'Ufficio del registro di Orsogna al fine di assicurare ai contribuenti del comune di Castel Frentano un migliore accesso agli uffici finanziari per la maggiore vicinanza e facilità di mezzi di comunicazione di tale Comune alla sede di Lanciano;

Decreta:

Il comune di Castel Frentano viene trasferito dalla circoscrizione dell'Ufficio del registro di Orsogna alla circoscrizione del corrispondente ufficio di Lanciano.

Roma, addì 15 ottobre 1949

p. *Il Ministro*: CASTELLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 novembre 1949
Registro Finanze n. 18, foglio n. 51. — LESEN

(4927)

DECRETO MINISTERIALE 15 ottobre 1949.

Trasferimento del comune di Marsico Vetere dalla circoscrizione dell'Ufficio distrettuale delle imposte dirette di Montemurro e da quella dell'Ufficio del registro di Viggiano alla circoscrizione dei corrispondenti uffici di Marsico Nuovo.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 3 del regio decreto 1° luglio 1937, n. 1083, recante espressa delega al Ministro per le finanze di apportare le necessarie variazioni alle circoscrizioni finanziarie;

Visto il decreto Ministeriale 26 luglio 1937, registrato alla Corte dei conti il 3 novembre 1937, registro n. 11, foglio n. 32, con il quale è stata approvata la tabella degli Uffici distrettuali delle imposte dirette e degli Uffici del registro;

Ritenuta l'opportunità di modificare le attuali circoscrizioni degli Uffici delle imposte dirette di Montemurro e del registro di Viggiano al fine di assicurare ai contribuenti del comune di Marsico Vetere un migliore accesso agli uffici finanziari per la maggiore vicinanza e facilità di mezzi di comunicazione di tale Comune alla sede di Marsico Nuovo;

Decreta:

Il comune di Marsico Vetere viene trasferito dalla circoscrizione dell'Ufficio distrettuale delle imposte dirette di Montemurro e da quella dell'Ufficio del registro di Viggiano alla circoscrizione dei corrispondenti uffici di Marsico Nuovo.

Roma, addì 15 ottobre 1949

p. *Il Ministro*: CASTELLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *novembre* 1949
Registro Finanze n. 18, *foglio n.* 80. — LESEN

(4901)

DECRETO MINISTERIALE 30 novembre 1949.

Importazione temporanea di seta, lana ed altre merci destinate ad essere lavorate in Italia.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
D'INTESA CON
IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto il testo delle disposizioni sulle importazioni ed esportazioni temporanee, approvato con il decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive modificazioni ed aggiunte;

Visto il regio decreto-legge 6 aprile 1922, n. 547, che approva il regolamento relativo;

Visto il regio decreto-legge 27 ottobre 1937, n. 2209, convertito, con modificazioni, nella legge 11 aprile 1938, n. 709, che modifica la procedura per le concessioni di importazione ed esportazione temporanea;

Visto il parere favorevole espresso dal Comitato consultivo per le importazioni ed esportazioni temporanee nella seduta del 13 ottobre 1949;

Ricorrendo le condizioni previste dall'art. 1, secondo comma, del regio decreto-legge 27 ottobre 1937, n. 2209, convertito nella legge 11 aprile 1938, n. 709;

Decreta:

Art. 1.

E' consentita, per la durata di sei mesi, la importazione temporanea delle seguenti merci per gli scopi controsegnati:

QUALITÀ DELLA MERCE	Scopo per il quale è concessa la importazione temporanea	Quantità minima ammessa alla imp. tempor.	Termine massimo per la riesportazione
1) Seta tratta greggia, bianca o gialla, e seta toussah	Per essere addoppiate o torte (in trama, organzino, crespo, pelo, granadine, ecc.) e/o confezionate in bobine e simili	kg. 100	6 mesi
2) *a*) Lana naturale sudicia o lavata, lana pettinata, cascami di lana, pelo di capra o di cammello, ed ogni altro pelo animale classificabile come lana (concessione decorrente dal 28 ottobre 1949)	Per essere sottoposti a qualsiasi lavorazione o trasformazione in manufatti, anche misti, e in confezioni di ogni specie	» 100	6 mesi
b) stracci di lana, di cotone e misti (concessione decorrente dal 28 ottobre 1949)	Per essere sottoposti a sfilacciatura ed a qualsiasi ulteriore lavorazione o trasformazione in manufatti, anche misti, e in confezioni di ogni specie	» 100	6 mesi
c) Juta (concessione decorrente dal 28 ottobre 1949)	Per la fabbricazione di tappeti da pavimento anche misti	» 100	6 mesi
3) *a*) Cellulosa (concessione decorrente dal 28 ottobre 1949)	Per la fabbricazione di fibre artificiali e relativi manufatti	» 100	6 mesi
b) Linters di cotone, greggi o candeggiati (concessione decorrente dal 28 ottobre 1949)	Per la fabbricazione di fibre artificiali al cuprammonio e relativi manufatti	» 100	6 mesi
c) Linters idrofili, anche foggiati in cartoni (concessione decorrente dal 28 ottobre 1949)	Per la fabbricazione di fibre artificiali viscose a filo continuo e relativi manufatti	» 100	6 mesi
4) Corozo e semi di palma dum (concessione decorrente dal 4 ottobre 1949)	Per la fabbricazione di bottoni	» 100	un anno
5) Ferro e acciaio speciali in lingotti, blooms, bidoni e billettes	Per la fabbricazione di ferri e acciai speciali in barre, verghe, lamiere, ecc.	q.li 5	un anno
6) Ferro-leghe al manganese, al fosforo, al cromo ed al titanio	Per la fabbricazione di acciai speciali, anche in getti	kg. 100	un anno
7) Telai di autoveicoli (chassis)	Per essere carrozzati	illim.	6 mesi
8) Malto	Per la fabbricazione della birra	kg. 100	un anno
9) Ghisa di affinazione .	Per la fabbricazione di getti di ghisa e di acciaio	illim.	un anno

Art. 2.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti ed entrerà in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 novembre 1949

Il Ministro per le finanze
VANONI

Il Ministro per il commercio con l'estero
BERTONE

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *dicembre* 1949
Registro Finanze n. 19, *foglio n.* 377. — LESEN

(4963)

DECRETO MINISTERIALE 21 novembre 1949.

Sostituzione di alcuni componenti la Commissione consultiva per le assicurazioni private.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1946, n. 349, concernente la istituzione di una Commissione consultiva per le assicurazioni private;

Visto il decreto legislativo 2 aprile 1948, n. 583, recante modificazioni al decreto legislativo 15 settembre 1946, n. 349;

Visti i propri decreti 7 marzo 1947, 5 novembre 1948 e 20 maggio 1949, registrati alla Corte dei conti rispettivamente il 17 aprile 1947, il 18 novembre 1948, e 7 giugno 1949, con i quali è stato provveduto alla nomina degli attuali componenti la Commissione consultiva;

Considerato che occorre provvedere alla sostituzione di alcuni componenti che per vari motivi non possono continuare a partecipare ai lavori della Commissione stessa;

Decreta:

Sono chiamati a far parte della Commissione consultiva per le assicurazioni private:

a) quali membri effettivi:

prof. Vittorio Angeloni, nominato ai sensi dell'art. 2, n. 8, del decreto legislativo 15 settembre 1946, n. 349, in sostituzione del prof. Alfredo De Gregorio;

dott. Ferdinando Ceracchi, in rappresentanza del Ministero del commercio con l'estero, in sostituzione del dott. Luigi Cavagnis;

b) quali membri supplenti:

prof. Giuseppe Fanelli, nominato ai sensi dell'art. 2, n. 8, del decreto legislativo 15 settembre 1946, n. 349, in sostituzione del prof. Angeloni Vittorio;

dott. Francesco Lanza, in rappresentanza del Ministero del commercio con l'estero, in sostituzione del dott. Giuseppe Luppichini;

ing. Remo Carosci, in rappresentanza delle imprese esercenti le assicurazioni contro i danni, in sostituzione del rag. Alberto Bellavita.

Roma, addì 21 novembre 1949

p. *Il Ministro*: CAVALLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 dicembre 1949
Registro Industria e commercio n. 4, *foglio n.* 287. — BRUNO

(4946)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Provvedimento n. 205 del 12 dicembre 1949, riguardante i prezzi del programma delle merci U.N.R.R.A. ed il potere calorifico del gas della Compagnia napoletana per il gas a Napoli.

Il Comitato interministeriale dei prezzi con provvedimento n. 205 del 12 dicembre 1949, ha fissato come appresso i prezzi di cessione per le merci U.N.R.R.A. sottoelencate, nonchè il potere calorifico del gas della Compagnia napoletana per il gas a Napoli:

MERCI U.N.R.R.A.

545. *Molibdenite.* — A modifica delle disposizioni contenute nella circolare n. 178 del 13 luglio 1949, viene disposta la libera vendita della merce, a cura dell'Istituto nazionale per il commercio estero, al prezzo di L. 430 al kg., con decorrenza dal decimo giorno dalla data di pubblicazione della presente circolare nella *Gazzetta Ufficiale*.

546. *Materiale radiologico.* — Viene disposta la cessione gratuita all'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica di n. 45 casse contenenti parti di apparecchi radiologici; detto Alto Commissariato provvederà a completare gli apparecchi e ad assegnarli successivamente ai Consorzi provinciali antitubercolari.

547. *Tabacco, sigarette, cartine e fiammiferi.* — Vengono stabiliti come appresso i prezzi delle merci in oggetto:

a) tabacco, sigarette e cartine: prezzo di cessione all'Amministrazione monopoli di Stato: L. 1.227.637;

b) fiammiferi: prezzi di cessione al Consorzio fiammiferi:

L. 1,3013 per ciascuna scatolina di fiammiferi tipo « svedesi »;

L. 1 per ciascuna bustina di fiammiferi tipo « minerva ».

Le spese definitive di gestione, compreso il compenso per il consegnatario, vengono riconosciute in L. 50.000.

548. *Materie prime farmaceutiche.* — A modifica delle disposizioni precedentemente impartite, vengono prese le seguenti decisioni in merito ai prezzi ed al sistema di vendita delle materie prime farmaceutiche:

I) vengono fissati come appresso i prezzi di libera vendita delle merci sottoindicate (con decorrenza dal decimo giorno dalla data di pubblicazione della presente circolare nella *Gazzetta Ufficiale*)

glicerina U.S.P. in flaconi	L.	250 il flacone da 1 libbra
efedrina	»	15.000 al kg.
calciferolo	»	800.000 al kg.
lanolina idrata	»	125 al kg.
balsamo del Perù	»	1.000 al kg.
estratto di belladonna in polvere	»	3.000 al kg.

II) viene disposta la vendita delle seguenti merci mediante gara pubblica ai prezzi base come appresso indicati:

benzaldeide	L. 400 al kg.
fecola di patate in polvere	» 50 al kg.

III) viene disposta la vendita delle seguenti merci mediante gara senza prezzo base e con riserva di non aggiudicazione: fecola di patate avariata e residui; acido fenilacetico; tergitolo; acido clorosolfonico; estratto di fegato; olio di fegato di pescecane; digitalina; canape canadese in polvere; sulfonal.

Le spese di gestione soggette a rendiconto sono confermate nella misura precedentemente stabilita.

549. *Misuratori di pressione per pneumatici.* — A modifica delle disposizioni contenute nella circolare n. 193 del 30 settembre 1949, viene disposta la vendita della merce al meglio in base alle offerte che saranno presentate dagli interessati; le offerte saranno esaminate per la loro congruità alla fine di ogni quindicina.

550. *Bottoni.* — A modifica delle disposizioni contenute nella circolare n. 195 del 15 ottobre 1949, viene disposta la vendita dei seguenti lotti mediante gara pubblica senza prezzo base e con riserva di non aggiudicazione:

Lotto 1:			
	Casse	n. 150	Bottoni neri tipo Morley a due
	Scatole	n. 3150 ca	fori
	Grosse	n. 9450 ca	misure: 30 24 20
Lotto 2:			
	Casse	n. 318	Bottoni misti bianchi a due fori
	Scatole	n. 9450 ca	misure: 30 24 20
	Grosse	n. 28620 ca	
Lotto 3:			
	Casse	n. 116	Bottoni misti neri tipo Navy a
	Scatole	n. 5130 ca	quattro fori
	Grosse	n. 15390 ca	misura 30
Lotto 4:			
	Casse	n. 216	Bottoni da cappotto a tipo Mor-
	Scatole	n. 8360 ca	ley a quattro fori
	Grosse	n. 28080 ca	misura: 45
Lotto 5:			
	Casse	n. 51	Bottoni piccoli tipo Emerson a
	Scatole	n. 3060 ca	due fori
	Grosse	n. 9180 ca	misura: 20
Lotto 6:			
	Casse	n. 65	Bottoni misti e colori vari a due
	Scatole	n. 3900 ca	fori
	Grosse	n. 11700 ca	misure: 30 24
Lotto 7:			
	Casse	n. 243	Bottoni concavi e convessi a due
	Scatole	n. 10950 ca	fori
	Grosse	n. 32850 ca	misure: 30 24
Lotto 8:			
	Casse	n. 2	Bottoni colori misti, piani a
	Scatole	n. 120 ca	quattro fori
	Grosse	n. 360 ca	misura 30
Lotto 9:			
	Casse	n. 76	Bottoni misti a due fori
	Scatole	n. 2262	misure: 30 24
	Grosse	n. 6786	

551. *Spese gestione per merci varie.* — Le spese di gestione (soggette a rendiconto) per le merci sottoindicate vengono fissate nella misura del 20 % sui prezzi di vendita così stabiliti:

spruzzatori per insetticidi liquidi	L. 100 al pezzo
ricambi per coltivatori zappecavallo	» 100 al kg.
ricambi per aratri Turnall	» 80 al kg.
vanghe	» 80 al kg.
scuri senza manico	» 120 al kg.

552. *Compenso S.A.I.S.* — Il compenso spettante alla S.A.I.S. quale consegnataria centrale del sego animale di provenienza U.N.R.R.A. viene fissato nella misura di L. 50.000.

La cifra del compenso per la distribuzione, compresa nelle spese di gestione preventivate come sopra, non va interpretata come definitiva approvazione, essendo essa soggetta allo stesso controllo ed alla stessa possibilità di revisione di ogni altra voce inclusa nel costo di distribuzione.

POTERE CALORIFICO DEL GAS EROGATO DALLA COMPAGNIA NAPOLETANA PER IL GAS A NAPOLI.

Con decorrenza dal 1° gennaio 1950 la Compagnia napoletana per il gas, di Napoli, dovrà erogare il gas a potere calorifico non inferiore a 3500 calorie; pertanto anche per detta azienda si applica, con la stessa decorrenza, la quota base di L. 20 al mc. (non comprensiva della spesa del personale) fissata con la circolare n. 171 dell'11 maggio 1949 per le officine che erogano il gas a 3500 calorie.

(4960)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Avviso di rettifica

Nel decreto Ministeriale 7 dicembre 1949, concernente l'esercizio venatorio successivo al 1° gennaio 1950, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* in data 9 dicembre 1949, n. 282, l'art. 2 del decreto stesso, deve rettificarsi come segue:

Art. 2.

Eccetto che nella zona delle Alpi, è consentita la caccia al colombaccio, colombella, storno, merlo, tordo, tordo sassello, cesena, allodole, fringillidi, falchi, corvi, cornacchie, gazza, ghiandaia, palmipedi e trampolieri fino al 31 marzo 1950. La caccia ai palmipedi e trampolieri (esclusi la beccaccia, il germano reale e la folaga) prosegue fino al 16 aprile 1950, limitatamente ai laghi, corsi d'acqua, paludi e simili, che verranno indicati dai Comitati provinciali della caccia nel *Manifesto* da pubblicarsi a termini dell'art. 83, lettera *f*), del testo unico sulla caccia.

E' altresì consentita l'uccellagione con reti a maglia larga, non inferiore a 3 cm. di lato, al colombaccio, colombella, storno, palmipedi e trampolieri, esclusa la beccaccia, fino al 31 marzo 1950.

(4929)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIVISIONE X PORTAFOGLIO

N. 259

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 17 dicembre 1949

	Dollaro	Franco svizzero
Borsa di Bologna	624,25	145,50
» Firenze	624 —	145,25
» Genova	623,75	145,25
» Milano	624,375	145,50
» Napoli	—	—
» Roma	624,25	145,60
» Torino	624,25	145,35
» Trieste	624,375	145,50
» Venezia	624,25	145,25

Media dei titoli del 17 dicembre 1949

Rendita 3,50 % 1906	80,10
Id. 3,50 % 1902	75,70
Id. 3 % lordo	47,50
Id. 5 % 1935	100,90
Redimibile 3,50 % 1934	76,80
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	75,875
Id. 5 % (Ricostruzione)	97,80
Id. 5 % 1936	96,525
Buoni del Tesoro 5 % (15 febbraio 1950)	99,875
Id. 5 % (15 settembre 1950)	99,95
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	99,90
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	99,95
Id. 5 % (15 aprile 1951)	100,80
Id. 4 % (15 settembre 1951)	97,80
Id. 5 % convertiti 1951	100,15

Il contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Contrattazione cambi

Quotazioni medie ai sensi del decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632, valide per il giorno 17 dicembre 1949:

1 dollaro U.S.A.	L. 624,31
1 franco svizzero	» 145,55

Cambi di compensazione vigenti

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	L. 12,71	per franco belga
Francia	» 1,81	» franco francese
Norvegia (c/nuovo)	» 87,38	» corona norvegese
Svezia (c/speciale)	» 120,62	» corona svedese
Svizzera (c/spese portuali, transito, trasferimenti vari e c/compensazione extra compensazione)	» 144,39	» franco svizzero

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Sostituzione di un componente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nelle provincie di Bari, Lecce, Taranto, Brindisi, Foggia, Catanzaro, Cosenza e Reggio Calabria, con sede a Portici.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, numero 446;

Visto l'art. 8, ultimo comma, e l'art. 81 del regolamento dei concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto 8 marzo 1949, n. 20400.1.AG. 151, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nelle provincie di Bari, Lecce, Taranto, Brindisi, Foggia, Catanzaro, Cosenza e Reggio Calabria, con sede a Portici;

Vista la necessità di sostituire l'ispettore generale veterinario dott. Aldo Tuci, impedito da esigenze di servizio, nella qualità di componente della predetta Commissione giudicatrice;

Decreta:

In sostituzione dell'ispettore generale veterinario dottor Aldo Tuci è nominato componente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nelle provincie di Bari, Lecce, Taranto, Brindisi, Foggia, Catanzaro, Cosenza e Reggio Calabria, con sede a Portici, il veterinario provinciale dott. Romolo Stanco.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo delle Prefetture interessate.

Roma, addì 26 novembre 1949

L'Alto Commissario: COTELLESSA

(4854)

Sostituzione del presidente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Pavia.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Visto l'art. 8, ultimo comma, e l'art. 81 del regolamento dei concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del 25 marzo 1948, n. 20454.2/8415, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Pavia;

Vista la nota del Prefetto di Pavia, con la quale si rappresenta la necessità di sostituire il vice prefetto dott. Umberto Varcaponti, trasferito ad altra sede, nella qualità di presidente della predetta Commissione giudicatrice;

Decreta:

In sostituzione del vice prefetto dott. Umberto Varcaponti è nominato presidente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Pavia, il vice prefetto dott. Armando Gibilaro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 25 novembre 1949

L'Alto Commissario: COTELLESSA

(4847)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorsi a cattedre di corsi secondari di avviamento professionale e relativi esami di abilitazione all'insegnamento.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054, sull'ordinamento dell'istruzione media classica, scientifica e magistrale;

Visto il regio decreto 21 dicembre 1923, n. 2909, sugli esami di Stato per l'esercizio delle libere professioni;

Visto il regio decreto 27 novembre 1924, n. 2367, che approva il regolamento sullo stato dei presidi e dei professori e del personale assistente di segreteria e subalterno degli istituti medi di istruzione governativi;

Visto il regio decreto 27 gennaio 1933, n. 153 e successive modificazioni, che approva il regolamento riguardante i concorsi-esami di Stato nelle scuole e nei corsi secondari di avviamento professionale;

Viste le leggi 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica e 22 aprile 1932, n. 490, sul riordinamento delle scuole secondarie di avviamento professionale;

Visti i decreti Ministeriali 8 maggio 1933 e 12 febbraio 1934 che approvano i programmi stabiliti per i concorsi-esami di Stato dei predetti corsi;

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive integrazioni ed estensioni, relativo alla graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi;

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, relativo ai requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nell'Amministrazione dello Stato;

Visto il regio decreto 26 maggio 1942, n. 739, che modifica il numero dei membri delle Commissioni giudicatrici dei concorsi-esami di Stato per l'insegnamento negli istituti d'istruzione media, classica, scientifica, magistrale e tecnica;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 816, che sospende l'obbligo dei concorsi speciali per le sedi di primaria importanza di cui all'art. 1 del regio decreto 17 agosto 1942, n. 1097;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato in data 2 settembre 1946, n. 483, concernente l'aumento della tassa per l'ammissione agli esami di abilitazione all'esercizio professionale dell'insegnamento medio;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato in data 21 aprile 1947, n. 373, contenente le norme per il conferimento di cattedre negli istituti e scuole di istruzione elementare e media a candidati reduci e non reduci e ad alcune categorie di perseguitati politici e razziali;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato in data 21 aprile 1947, n. 629, concernente la nomina dei capi di istituto, le note di qualifica, i procedimenti disciplinari, e le dispense dal servizio del personale degli istituti e delle scuole d'istruzione media, classica, scientifica, magistrale e tecnica e delle scuole secondarie di avviamento professionale;

Visto il decreto legislativo 16 aprile 1948, n. 830, riguardante i concorsi a posti negli istituti medi e a posti di maestro elementare;

Vista l'autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 6 settembre 1947, n. 119633/12106/2.12.22/1.3.1;

Decreta:

§ 1.

Sono indetti i seguenti concorsi a cattedre di corsi secondari di avviamento professionale e i relativi esami di abilitazione all'insegnamento, riservati alle categorie di persone indicate nel paragrafo 2:

Tabella	Classi di concorso	Istituti, corsi, cattedre cui i concorsi danno accesso	Prove richieste
Avv.	X Materie di tecnica agraria	Corsi di avviamento professionale; materie tecniche del tipo agrario Matematica, igiene, disegno, esercitazioni pratiche.	grafica orale
Avv.	XI Materie di tecnica industriale	Corsi di avviamento professionale; materie tecniche del tipo industriale, artigiano, disegno, igiene, esercitazioni pratiche.	grafica orale

§ 2.

Ai citati concorsi-esami di Stato possono partecipare coloro che, essendo in possesso del titolo legale di studio per l'ammissione ai corrispondenti concorsi ordinari, conseguito prima del 1943, comprovino di non aver potuto prendere parte ai concorsi stessi per uno dei seguenti motivi:

1) perchè esclusi con decisione ministeriale per comportamento contrario al regime fascista dagli anzidetti concorsi;

2) perchè appartenenti alla razza ebraica;

3) per effetto di condanna penale o di assegnazione al confino di polizia o per comportamento contrario al regime fascista;

4) perchè costretti ad espatriare per sottrarsi a persecuzioni politiche;

5) in generale perchè impediti anche di fatto da un provvedimento dell'autorità governativa di data non posteriore al 25 luglio 1943 emanato per qualsiasi causa d'indole politica.

Ai predetti concorsi sono ammessi anche coloro che per uno dei motivi di cui ai nn. 2), 3) e 4) del precedente comma, essendosi iscritti ai corsi universitari in tempo utile per conseguire il titolo prima del 1943, hanno potuto sostenere gli esami di laurea soltanto dopo la liberazione del territorio nazionale.

Per i non iscritti al p.n.f. la prova deve essere data da un atto di carattere ufficiale in loro possesso o reperibile negli uffici della Amministrazione scolastica o delle altre Amministrazioni, oppure da testimonianza di almeno tre insegnanti di ruolo che abbiano conoscenza personale e diretta della non appartenenza degli interessati al disciolto partito. L'Amministrazione ha facoltà di fare al riguardo tutti gli accertamenti che ritenga opportuni. Quando la prova fornita dagli interessati risultasse falsa dopo la nomina, questa sarà revocata, salvo l'azione penale.

§ 3.

Le tabelle annesse al presente bando indicano: nella terza colonna per ognuno dei concorsi i titoli di ammissione che hanno pieno valore di abilitazione all'insegnamento (categoria *a*); nella quarta colonna per ognuno dei concorsi, i titoli di ammissione che non hanno pieno valore di abilitazione all'insegnamento (categoria *b*); nella quinta colonna i diplomi di abilitazione che si rilasciano ai concorrenti dichiarati abilitati, ammessi al concorso in virtù di uno dei titoli di categoria *b*); nella sesta colonna gli insegnamenti e gli istituti per i quali i diplomi di abilitazione sono validi.

I candidati che siano sprovvisti di titoli di ammissione aventi pieno valore di abilitazione all'insegnamento (categoria *a*) sono tenuti al pagamento della tassa di L. 1000.

La tassa suddetta si paga all'Erario, a mezzo di versamento fatto direttamente (e non a mezzo vaglia), ad un procuratore del registro, che ne rilascia apposita ricevuta, su mod. 72-*A*, da allegarsi alla domanda di ammissione al concorso-esame di Stato.

§ 4.

Il limite massimo di età è di 40 anni compiuti alla data del bando; è di 45 anni per coloro che prestarono servizio militare durante la guerra 1915-18, per i legionari fiumani e per coloro che furono imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare durante la guerra 1915-18, per coloro che hanno partecipato alle operazioni militari in Africa orientale, dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 e per coloro che hanno partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione, per i partigiani combattenti, per i cittadini deportati dal nemico, per i profughi dell'Africa settentrionale e delle zone di confine, per le vittime di Mogadiscio (legge 19 agosto 1948, n. 1180), nonchè per gli sminatori e rastrellatori nelle condizioni di cui all'art. 2 del decreto legislativo 1° novembre 1947, n. 1815, e del decreto Presidenziale 17 marzo 1949, n. 212, che comprovino tale qualità nei modi previsti dalla circolare n. 5000 del 1° agosto 1948 S.M.E.

Il limite massimo di età di anni 40 è elevato di due anni per coloro che alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso risultino coniugati; è elevato di un anno per ogni figlio vivente alla data suddetta, purchè non si superino i 45 anni. A tali effetti la prole naturale, dal giorno del legale riconoscimento, è equiparata a quella legittima.

Il limite massimo di età, di 40 o di 45 anni, è elevato di un numero di anni pari a quello degli anni decorsi dalla data del bando del primo concorso al quale ciascun aspirante non potè partecipare, per i motivi indicati nel paragrafo 2, alla data del presente bando.

Sono ammessi, anche se eccedano il predetto limite massimo di età, i concorrenti appartenenti alle seguenti categorie:

a) professori di ruolo di istituti governativi di istruzione media;

b) professori e presidi di ruolo di una scuola media pareggiata convertita in governativa che non abbiano potuto essere assunti a servizio dello Stato;

c) professori di ruolo di una scuola pareggiata, il cui pareggiamento sia stato revocato (quando nessuna responsabilità sia rilevabile a loro carico nei fatti che determinarono il provvedimento di revoca) o che sia stata soppressa;

d) ex professori di ruolo di pedagogia e morale di soppressi corsi magistrali, giusta l'art. 4 del regio decreto 22 aprile 1923, n. 1140;

e) coloro che abbiano prestato servizio governativo, con diritto a pensione a carico dello Stato, per un periodo di tempo non inferiore alla eccedenza della loro età rispetto al limite anzidetto;

f) coloro che abbiano prestato servizio di supplente o di incaricato in istituti governativi di istruzione media, o, comunque, servizio di straordinario avventizio o simile, nelle Amministrazioni dello Stato, quando la durata del servizio stesso, riscattabile agli effetti della pensione, non sia inferiore alla eccedenza della loro età rispetto al limite anzidetto;

g) coloro che alla data del bando rivestano la qualità di impiegati civili statali di ruolo;

h) gli ufficiali di marina che abbiano titolo per l'ammissione ai concorsi a cattedre di istituti tecnici nautici, a sensi degli articoli 1 e 16 del regio decreto 20 luglio 1928, n. 1154.

I candidati non devono, in ogni caso, aver superato i 65 anni.

§ 5.

Le domande di ammissione, da presentare nei modi e nel termine fissato dal paragrafo 8, deve indicare con chiarezza e precisione, cognome, nome, paternità, data e luogo di nascita ed indirizzo del candidato, titolo di studio, anno del conseguimento e istituto che lo ha rilasciato, numero e classe di concorso a cui egli chiede di partecipare.

I concorrenti hanno l'obbligo di comunicare al Ministero della pubblica istruzione Ufficio concorsi scuole medie, qualunque cambiamento del loro recapito. Il Ministero non assume alcuna responsabilità per il caso di irreperibilità del destinatario in occasione delle comunicazioni o delle restituzioni che gli fossero fatte all'antico recapito.

Alla domanda dovranno essere allegati, salvo quanto è prescritto nei successivi paragrafi, i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita (e non certificato di nascita);

b) certificato comprovante che il candidato è cittadino italiano;

c) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

d) certificato generale del casellario giudiziale;

e) certificato di regolare condotta civile e morale rilasciato dal sindaco del Comune ove il candidato ha la sua abituale residenza da almeno un anno, e, in caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del sindaco della precedente residenza entro l'anno con la dichiarazione del fine per cui esso è rilasciato;

f) stato di famiglia legalizzato dal prefetto. (Questo documento deve essere presentato solo dai candidati che siano coniugati con o senza prole, e dai vedovi con prole);

g) certificato di costituzione sana ed esente da difetti fisici tali da impedire l'adempimento dei doveri di insegnante, rilasciato da un medico provinciale, o da un medico militare, o da un ufficiale sanitario, o da un medico condotto.

La qualifica del medico deve risultare chiaramente dal certificato;

h) certificato comprovante di aver ottemperato alle disposizioni delle leggi sul reclutamento o, per coloro che abbiano prestato servizio militare o siano stati arruolati, copia dello stato di servizio o del foglio matricolare munito, per i combattenti, della relativa dichiarazione integrativa, secondo le disposizioni contenute nel paragrafo 7.

I candidati che prestano servizio militare dovranno produrre una dichiarazione del comandante del Corpo attestante la loro posizione;

i) originale o copia autentica legalizzata del titolo di studio in base al quale si domanda l'ammissione secondo le tabelle (colonne 3ª e 4ª) annesse al presente bando. I titoli di

studio conseguiti entro il 31 dicembre 1925, agli effetti dell'articolo 6 del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 2909, devono essere muniti dell'indicazione (o di relativa dichiarazione in carta legale) che essi hanno valore di abilitazione o di sola qualifica accademica. Valgono in proposito anche i titoli rilasciati da università della cessata monarchia austro-ungarica, nei limiti stabiliti dal regio decreto-legge 8 giugno 1921, n. 1573 e del regio decreto 11 marzo 1923, n. 620, convertito in legge con la legge 17 aprile 1925, n. 473.

I maestri elementari ammessi per designazione del Consiglio scolastico provinciale, a norma dell'art. 13 della legge 22 aprile 1932, n. 490, debbono presentare in sostituzione del predetto documento:

1) certificato finale di studio in base al quale conseguirono la nomina in ruolo;

2) il certificato di servizio, con annotazione del provveditore, da cui risultino gli estremi della deliberazione con la quale il titolare è stato designato dal Consiglio scolastico provinciale;

l) certificato attestante i punti riportati nell'esame finale per il conseguimento della laurea o del diploma se non risultino da questi;

m) ricevuta mod. 72-*A*, rilasciata da un procuratore del Registro (e non vaglia postale) del pagamento della tassa di esame di L. 1000 quando il candidato partecipa al concorso-esame di Stato in base a uno dei titoli di categoria *b*);

n) certificato relativo alla conseguita abilitazione all'insegnamento medio, rilasciato dal Ministero della pubblica istruzione, nel caso di concorrente già abilitato;

o) documento dal quale risulti che il concorrente si trovi in una delle condizioni previste dal paragrafo 2, rilasciato dalle competenti autorità;

p) cenno riassuntivo, in carta libera, degli studi fatti, e, quando ne sia il caso, della carriera didattica percorsa.

Il candidato dovrà inoltre produrre un elenco in carta libera, in doppio esemplare, di tutti i documenti, titoli, lavori e pubblicazioni presentati al concorso.

§ 6.

Non è ammesso il riferimento a documenti di rito o titoli presentati sia a questa, sia ad altre Amministrazioni, fatta eccezione per i documenti e titoli presentati all'Ufficio concorsi scuole medie, per la partecipazione ai concorsi indetti con i decreti Ministeriali 4 luglio 1947. Gli stessi insegnanti di ruolo non possono far riferimento a documenti o titoli allegati al fascicolo personale.

I certificati di cui al precedente paragrafo devono essere conformi alle prescritte disposizioni sul bollo e muniti della legalizzazione nei casi previsti dalla legge. Quelli indicati con le lettere *b*), *c*), *d*), *e*) e *g*) devono essere di data non anteriore a più di tre mesi a quella del presente bando.

Sono dispensati dal presentare i documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*) e *g*) i concorrenti che abbiano già un ufficio di ruolo in una delle Amministrazioni governative, purchè comprovino la loro permanenza in servizio, con diritto a pensione a carico dello Stato, alla data di pubblicazione del presente bando di concorso, con la copia dello stato di servizio rilasciata dalla competente autorità amministrativa centrale. I candidati non impiegati di ruolo che si trovino alle armi per obblighi di leva possono esibire in luogo dei documenti di cui alle lettere *b*), *e*), *g*) e *h*) del precedente paragrafo, un certificato rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

La mancanza anche di uno solo dei documenti prescritti importa la esclusione dai concorsi. Quando qualche documento sia formalmente imperfetto il Ministero assegnerà al candidato un termine non superiore a quindici giorni per la regolarizzazione. Coloro che intendano partecipare a più concorsi devono presentare domande separate nelle quali dovranno essere indicati chiaramente gli altri concorsi ai quali partecipano; ad ogni domanda, inoltre, dovrà essere allegata la ricevuta della tassa di L. 1000, eventualmente dovuta, di cui alla lettera *m*) del precedente paragrafo; una sola delle domande, però, deve essere documentata in modo completo, e a ciascuna delle altre dovrà essere allegato, oltre la ricevuta della tassa anzidetta, l'elenco dei documenti e titoli prodotti con l'indicazione della domanda alla quale sono stati allegati.

I documenti di cui al paragrafo 5 non sono restituiti, fatta eccezione del titolo originale di studio, ai candidati dichiarati vincitori che accettino la nomina.

Agli altri candidati la restituzione dei documenti sarà effettuata non prima che siano trascorsi i termini fissati dalla legge per produrre ricorso giurisdizionale o straordinario, salvo che ne facciano domanda in carta da bollo da L. 32, dichiarando che nulla hanno da reclamare in merito all'esito del concorso.

Ai documenti elencati nel paragrafo 5 i candidati possono aggiungere tutti quei titoli e pubblicazioni che ritengano opportuni nel proprio interesse; sono escluse le opere manoscritte e dattilografate; i disegni e le pitture presentate ai concorsi debbono essere firmati e muniti di autenticazione di autorità scolastica o amministrativa, che li attesti eseguiti da chi li presenta.

I certificati di servizio, se rilasciati da istituti di istruzione media o elementare, devono essere autenticati dal competente provveditore agli studi; se rilasciati da segreteria di istituti universitari o di istruzione superiore, debbono essere autenticati dal rettore delle università o dal direttore dell'istituto superiore.

§ 7.

Per comprovare la qualifica di combattente della guerra 1915-18, dell'Africa orientale, della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione, deve essere presentata una dichiarazione integrativa rilasciata dalle competenti autorità militari ai sensi delle disposizioni emanate dalle autorità stesse per il conferimento dei benefici connessi con l'aver partecipato ad operazioni di guerra, con l'attestazione se siano stati sottoposti a giudizio di discriminazione, e con quale esito, per il loro eventuale comportamento dopo l'8 settembre 1943.

I partigiani combattenti devono comprovare tale qualifica secondo le disposizioni contenute nel decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518.

I reduci dalla prigionia debbono produrre una dichiarazione della competente autorità militare comprovante tale loro qualità, munita della annotazione che nulla risulta a loro carico nei riguardi del comportamento da essi tenuto all'atto della cattura e durante il periodo di prigionia.

La condizione di reduce dalla deportazione deve risultare da attestazione del prefetto della Provincia in cui l'interessato risiede, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27.

I mutilati ed invalidi di guerra e i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione debbono dimostrare tale qualità presentando il decreto di concessione della relativa pensione o uno dei certificati mod. 69, rilasciati dalla Direzione generale delle pensioni di guerra o, in mancanza, mediante attestazione rilasciata dalla rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra e sottoposta a vidimazione della sede centrale dell'Opera stessa, purchè in essa siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

Le vedove di guerra debbono presentare i documenti che valgano ad attestare che la morte del coniuge devesi a servizio militare od assimilato nei reparti combattenti o a causa di ferite o di malattie contratte nei reparti stessi.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la lotta di liberazione debbono comprovare tale loro qualità mediante certificato rilasciato dal competente Comitato provinciale per gli orfani di guerra.

Per l'applicazione nei casi di parità di merito dei criteri di preferenza di cui all'art. 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive modificazioni e integrazioni, gli interessati devono dimostrare la loro qualità mediante certificato del sindaco del Comune del loro domicilio o della loro residenza abituale, oppure mediante certificato rilasciato dalla competente autorità.

§ 8.

Le domande di ammissione, redatte su carta da bollo da L. 32 e corredate di tutti i documenti prescritti, devono pervenire al Ministero della pubblica istruzione (Ufficio concorsi scuole medie) entro sessanta giorni a contare da quello successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale*.

La dichiarazione integrativa di cui alla lettera *h*) del precedente paragrafo 5, potrà essere dagli interessati prodotta oltre il termine fissato per la presentazione della restante documentazione ma non oltre l'inizio delle prove orali.

Sono esclusi dai concorsi i candidati che abbiano presentato domanda oltre il termine di scadenza indicato nel primo

comma di questo paragrafo o non l'abbiano corredata, entro il termine stesso, di tutti i documenti prescritti, o non abbiano restituito, entro il termine loro assegnato, debitamente regolarizzati, i documenti di cui al quarto comma del paragrafo 6.

La data di presentazione delle domande e dei documenti sarà accertata dal bollo di arrivo del Ministero.

Scaduto il termine indicato nel primo comma di questo paragrafo, non saranno accettati nuovi titoli o pubblicazioni, o parte di questi, nè saranno consentite sostituzioni, anche parziali, di qualsiasi documento o pubblicazione.

I documenti prescritti dal paragrafo 5 dovranno essere disposti nell'ordine indicato dal paragrafo stesso e contrassegnati con le medesime lettere minuscole con cui in esso sono distinti.

Non potrà partecipare ai concorsi chi sia stato destituito, revocato o licenziato per motivi disciplinari dalle Amministrazioni dello Stato.

In mancanza di comunicazione di esclusione, il candidato si intenderà senz'altro ammesso (salvo che un motivo di esclusione sia accertato in momento posteriore) e dovrà intervenire alle prove scritto-grafiche o grafiche di esame che avranno luogo in Roma nel giorno e nella sede indicati nell'avviso che riceverà dal Ministero.

§ 9.

Tutti i concorsi indicati nel presente bando sono per titoli e per esami.

I titoli sono valutati prima delle prove orali e pratiche limitatamente ai concorrenti che siano stati ammessi alle prove.

Saranno presi in considerazione soltanto i titoli risultanti da documenti rilasciati dalle competenti autorità ed espressamente prodotti dai candidati ai fini della valutazione medesima.

Il servizio di insegnante è computabile fra i titoli se prestato in istituti governativi pareggiati o parificati tanto come professore di ruolo quanto come supplente o incaricato, purchè abbia la durata di almeno sette mesi complessivi in ciascun anno scolastico.

I certificati di servizio dovranno indicare con precisione la data dell'inizio e della cessazione del servizio stesso e le ore settimanali d'insegnamento non tenuto conto del servizio prestato anteriormente alla data del conseguimento del titolo di studio.

A norma dell'art. 135 del regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054, il lodevole servizio prestato per un anno almeno nei convitti nazionali in qualità di istitutore di ruolo o di istitutore assistente, dopo il conseguimento della laurea, sarà considerato titolo pari a quello di insegnamento.

Le pubblicazioni che la Commissione giudichi di valore negativo e i servizi non lodevoli, tanto scolastici che militari o di istitutore in convitti nazionali, sono considerati come titoli di demerito ed hanno per effetto la detrazione di un congruo numero di punti dalla votazione complessiva attribuita ai titoli.

Le prove di esame possono essere scritto-grafiche, grafiche, pratiche ed orali.

Le prove orali comprendono due esperimenti da svolgersi secondo le norme stabilite dalla Commissione esaminatrice in modo uniforme per tutti i candidati e da giudicarsi complessivamente. Il primo esperimento consiste in un colloquio entro i limiti del programma. Il secondo esperimento consiste in una lezione contenuta anch'essa nei limiti del programma che può essere accompagnata da un saggio di correzione di lavori scritti o grafici o integrata da uno o più esperimenti od esercizi pratici. Il numero, la specie e le modalità generali e particolari delle prove di esame, per le singole classi di concorso, sono stabiliti dai regi decreti 27 ottobre 1932, n. 1489, 20 luglio 1934, n. 1186, 22 dicembre 1941, n. 1518, e dai decreti Ministeriali 8 maggio 1933 e 12 febbraio 1934, che approvano i programmi vigenti per i concorsi e per le abilitazioni salvo quanto è stabilito dal decreto legislativo 16 aprile 1948, n. 830.

Quando fra i concorrenti vi siano ciechi o mutilati di guerra che si trovino nella impossibilità di eseguire qualche prova con le modalità stabilite, è data facoltà alla Commissione di adottare per essi, in relazione alla natura della minorazione, modalità diverse sempre che la prova possa offrire sufficienti elementi di giudizio.

I candidati che si trovino in tali condizioni ne devono fare espressa dichiarazione e devono inviare un'istanza specifica dieci giorni prima dell'inizio delle prove e presentarsi nel giorno antecedente alla prova stessa all'Ufficio concorsi scuole medie.

Tutte le prove di esame avranno luogo in Roma.

I candidati debbono dimostrare la loro identità personale presentando prima di ciascuna delle prove di esame a cui sono chiamati, alla Commissione esaminatrice o di vigilanza, o la carta d'identità, o il libretto ferrovario, se sono già in servizio dello Stato, o il libretto postale di riconoscimento personale o il libretto militare (con fotografia) se sono pensionati di guerra oppure, mancando di tali documenti, la loro fotografia munita della loro firma autenticata dal sindaco del Comune di residenza o da un notaio. La firma del sindaco deve essere autenticata dal prefetto della relativa Provincia e quella del notaio dal presidente del tribunale o dal pretore competente.

§ 10.

Per ogni concorso-esame di Stato la Commissione compila due graduatorie: la prima dei vincitori, la seconda degli abilitati all'insegnamento.

Nella graduatoria dei vincitori la Commissione comprende per ordine di merito (determinato dal voto complessivo assegnato a ciascun concorrente entro il limite massimo di cento punti, per le prove di esame, i titoli, il servizio militare di ex combattente, tenuto conto dei criteri di preferenza di cui all'art. 1 del regio decreto 5 luglio 1934, n. 1176, e successive estensioni e modificazioni) i concorrenti che abbiano riportato almeno sei decimi dei punti assegnati alle prove, con non meno di sei decimi per ognuna di esse, e che abbiano almeno conseguito sei decimi nella votazione complessiva, tenuto presente i diritti spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra, secondo le vigenti disposizioni.

I candidati compresi nella graduatoria dei vincitori saranno assunti in ruolo per ordine di merito, tenuto conto delle eventuali preferenze stabilite dalle disposizioni in vigore, e, qualora il numero dei vincitori sia superiore al numero dei posti vacanti alla data di espletamento dei concorsi, la nomina degli altri aventi diritto sarà disposta negli anni successivi per *non più di un quinto dei posti che risultino vacanti all'inizio* di ciascun anno scolastico, fino ad esaurimento delle rispettive graduatorie.

Nella graduatoria degli abilitati la Commissione comprende tutti e soltanto i concorrenti che siano stati ammessi in base ad uno dei titoli di categoria *b*) delle annesse tabelle e che *abbiano riportato, per ognuna delle prove di esame*, un voto non inferiore a sei decimi. Nella predetta graduatoria sono compresi anche i concorrenti che siano inclusi nella graduatoria dei vincitori e che siano stati ammessi al concorso in base ad uno dei titoli di categoria *b*).

§ 11.

I candidati compresi nella graduatoria degli abilitati, per ottenere il relativo diploma di abilitazione all'esercizio professionale dell'insegnamento medio, di cui alla quinta colonna delle tabelle annesse al presente bando, devono farne domanda su carta legale da L. 32, al Ministero della pubblica istruzione Ufficio concorsi scuole medie, allegandovi una marca da bollo per tassa fissa da L. 32. Nella domanda dovrà essere chiaramente indicato: il nome, il cognome, la paternità, il luogo e la data di nascita, il concorso e l'esame nel quale conseguirono l'abilitazione. Coloro che sono provvisti di laurea o di diploma conseguiti presso le università o presso gli istituti superiori, devono inoltre, a norma dell'art. 54 del regio decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227, allegare alle domande per il rilascio del diploma, la ricevuta della tassa per le opere universitarie) versata all'università o all'istituto presso il quale conseguirono il titolo di studio con l'indicazione esatta dell'abilitazione conseguita.

§ 12.

Per quanto altro occorra per l'esecuzione del presente decreto e che non sia prescritto o espressamente qui richiamato, tiene luogo il regolamento approvato con il regio decreto 27 gennaio 1933, n. 153.

I provveditori agli studi e i presidi degli istituti di istruzione media daranno la più ampia diffusione al presente decreto.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 settembre 1949

Il Ministro: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 novembre 1949
Registro Pubblica istruzione n. 28, *foglio n.* 340. — D'ELIA

Tabelle approvate con il regio decreto 27 gennaio 1933, n. 153

CONCORSI	CATTEDRE a cui il concorso dà accesso	TITOLI DI AMMISSIONE che hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *a*) (1)	TITOLI DI AMMISSIONE che non hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *b*)	DIPLOMI di abilitazione che si rilasciano ai concorrenti classificati idonei, ammessi al concorso in virtù di uno dei titoli di categoria *b*) di cui alla precedente colonna	INSEGNAMENTI per i quali sono validi i diplomi di abilitazione indicati nella precedente colonna
X - Materie di tecnica agraria con le eventuali specificazioni indicate nel bando	*Corsi secondari di avviamento professionale.* Materie tecniche del tipo agrario, matematica, igiene, disegno, esercitazioni pratiche	Diploma di tecnica agraria rilasciato in base al presente decreto.	*a*) Laurea in scienze agrarie. *b*) Diploma di perito agrario. *c*) Diploma di abilitazione rilasciato dagli istituti tecnici agrari.	Diploma di tecnica agraria rispettivamente per l' indirizzo generico o per quello specializzato indicato nel bando di concorso	Elementi di scienze fisiche e naturali, di scienze applicate, di agricoltura e industrie agrarie, di zootecnia, di contabilità agraria, nozioni di igiene, matematica, disegno, esercitazioni pratiche nei corsi secondari di avviamento professionale
XI - Materie di tecnica industriale artigiana con le eventuali specificazioni indicate nel bando	*Corsi secondari di avviamento professionale.* Materie tecniche del tipo industriale, artigiano, disegno, igiene, esercitazioni pratiche	*a*) Diploma di materie industriali rilasciato in base al presente decreto. *b*) Diploma di tecnica industriale artigiana rilasciato in base al presente decreto. *c*) Laurea d'ingegneria conseguita entro il 31 dicembre 1924 o. nel caso previsto dall'art. 6 del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 2909, entro il 31 dicembre 1925. *d*) Idoneità in un concorso per l'insegnamento della tecnologia nelle scuole e negli istituti industriali.	*a*) Laurea di ingegneria conseguita dopo il 31 dicembre 1924 salvo il caso previsto sotto la lett. *c*) della precedente colonna. *b*) Diploma di perito industriale. *c*) Diploma di abilitazione rilasciato dagli Istituti tecnici industriali.	Diploma di tecnica industriale artigiana rispettivamente per l'indirizzo generico e per quello specializzato indicato nel bando di concorso	Elementi di scienze fisiche e naturali, di scienze applicate, di tecnologia, nozioni di igiene, disegno, esercitazioni pratiche nei corsi secondari di avviamento professionale

(1) I professori di ruolo delle Scuole medie e pareggiate di qualunque ordine e grado si considerano pienamente abilitati anche se non possegono un titoto di studio di categoria *a*) nel caso che occupino una cattedra corrispondente o affine a quella a cui dà adito il concorso.

(4882)

MINISTERO DELLE FINANZE

Diario delle prove scritte dei concorsi riservati al personale di ruolo e non di ruolo dell'Amministrazione finanziaria e delle altre Amministrazioni statali (supplementi nn. 1, 2 e 3 « Gazzetta Ufficiale » del 1° agosto 1949, n. 174).

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti i decreti Ministeriali 9 maggio 1949, pubblicati nei supplementi ordinari nn. 1, 2 e 3 della *Gazzetta Ufficiale* del 1° agosto 1949, con i quali sono stati banditi i seguenti concorsi per esami riservati al personale di ruolo e non di ruolo dipendente dal Ministero delle finanze e dalle altre Amministrazioni statali:

1) Concorso a centosessatuno posti di vice segretario in prova nel ruolo della carriera amministrativa dell'Amministrazione centrale del Ministero delle finanze (gruppo *A*);

2) Concorso a duecentosettanta posti di vice segretario in prova nel ruolo della carriera amministrativa delle Intendenze di finanza (gruppo *A*);

3) Concorso a trecentonovantatre posti di alunno in prova nel ruolo del personale d'ordine del Ministero e delle Intendenze di finanza (gruppo *C*);

4) Concorso a ottocentosettantasette posti di volontario nel ruolo di gruppo *B* dell'Amministrazione provinciale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari;

5) Concorso a milletrecentottanta posti di alunno d'ordine in prova nel ruolo del personale sussidiario degli Uffici del registro (gruppo *C*);

6) Concorso a trecentotrenta posti di alunno d'ordine in prova nel ruolo del personale sussidiario delle Conservatorie dei registri immobiliari (gruppo *C*);

7) Concorso a ottocentosettantuno posti di volontario nel ruolo di gruppo *B* dell'Amministrazione provinciale delle imposte dirette;

8) Concorso a ottocentonavantaquattro posti di alunno d'ordine in prova nel ruolo di gruppo *C* dell'Amministrazione provinciale delle imposte dirette;

9) Concorso a sessantacinque posti di volontario nel ruolo di gruppo *B* del personale provinciale delle Imposte di fabbricazione (specializzazione tecnici);

10) Concorso a cinquanta posti di volontario nel ruolo di gruppo *B* del personale provinciale delle Imposte di fabbricazione (specializzazione elettrotecnici);

11) Concorso a centocinque posti di volontario nel ruolo di gruppo *B* del personale provinciale delle Dogane;

12) Concorso a quarantacinque posti di ufficiale aggiunto in prova nel ruolo di gruppo *C* del personale provinciale delle Imposte di fabbricazione (specializzazione computisti);

13) Concorso a cinquantacinque posti di ufficiale aggiunto in prova nel ruolo di gruppo *C* del personale provinciale delle Dogane;

14) Concorso a seicentosettantuno posti di geometra aggiunto erariale in prova nel ruolo di gruppo *B* dell'Amministrazione provinciale del catasto e dei servizi tecnici erariali;

15) Concorso a seicento posti di computista in prova nel ruolo di gruppo *C* dell'Amministrazione provinciale del catasto e dei servizi tecnici erariali;

16) concorso a novantadue posti di disegnatore in prova nel ruolo di gruppo *C* dell'Amministrazione provinciale del catasto e dei servizi tecnici erariali;

Visto l'art. 10 dei decreti suddetti;

Vista l'autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 65803/12106.2.7.21/1.3.1 del 24 ottobre 1949, per lo svolgimento delle prove scritte dei predetti concorsi;

Decreta:

Art. 1.

Alle sedi già stabilite dall'art. 10 del decreto Ministeriale 9 maggio 1949, per lo svolgimento delle prove scritte dei seguenti concorsi dell'Amministrazione provinciale delle tasse:

1) Concorso per esami a ottocentosettantasette posti di volontario nel ruolo di gruppo *B* dell'Amministrazione provinciale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari;

2) Concorso per esami a milletrecentottanta posti di alunno d'ordine in prova nel ruolo del personale sussidiario degli Uffici del registro (gruppo *C*);

3) Concorso per esami a trecentotrenta posti di alunno d'ordine in prova nel ruolo del personale sussidiario delle Conservatorie dei registri immobiliari (gruppo *C*);

sono aggiunte le seguenti altre sedi: Ancona, Catanzaro, Firenze, Genova e Messina.

Art. 2.

Delle quindici sedi già stabilite dall'art. 10 del del decreto Ministeriale 9 maggio 1949 per lo svolgimento delle prove scritte dei seguenti concorsi dell'Amministrazione provinciale delle dogane:

1) Concorso a centocinque posti di volontario nel ruolo di gruppo *B* del personale provinciale delle dogane;

2) Concorso a cinquantacinque posti di ufficiale aggiunto in prova nel ruolo di gruppo *C* del personale provinciale delle dogane;

sono soppresse le seguenti sedi: Ancona, Bari, Bologna, Cagliari, Catania, Catanzaro, Firenze, Genova, Messina, Torino e Venezia.

Art. 3.

Le quindici sedi già stabilite dall'art. 10 del decreto Ministeriale 9 maggio 1949 per lo svolgimento delle prove scritte dei seguenti concorsi della predetta Amministrazione provinciale delle dogane:

1) Concorso a sessantacinque posti di volontario nel ruolo di gruppo *B* del personale provinciale delle Imposte di fabbricazione (specializzazione tecnici);

2) Concorso a cinquanta posti di volontario nel ruolo di gruppo *B* del personale provinciale delle Imposte di fabbricazione (specializzazione elettrotecnici);

3) Concorso a quarantacinque posti di ufficiale aggiunto in prova nel ruolo di gruppo *C* del personale provinciale delle Imposte di fabbricazione (specializzazione computisti);

sono tutte soppresse ad eccezione di quella di Roma.

Art. 4.

Le prove scritte dei seguenti concorsi indetti con decreti Ministeriali 9 maggio 1949 avranno luogo in Roma nel Palazzo degli Esami via Girolamo Induno n. 4, alle ore 8, nei giorni a fianco di ciascuno indicati:

1) Concorso a centosessantuno posti di vice segretario in prova nel ruolo della carriera amministrativa dell'Amministrazione centrale del Ministero delle finanze (gruppo *A*): 23, 24 e 25 gennaio 1950;

2) Concorso a duecentosettanta posti di vice segretario in prova nel ruolo della carriera amministrativa delle Intendenze di finanza (gruppo *A*): 1°, 2 e 3 febbraio 1950;

3) Concorso a sessantacinque posti di volontario nel ruolo di gruppo *B* del personale provinciale delle Imposte di fabbricazione (specializzazione tecnici): 6, 7 e 8 febbraio 1950;

4) Concorso a cinquanta posti di volontario nel ruolo di gruppo *B* del personale provinciale delle Imposte di fabbricazione (specializzazione elettrotecnici): 18, 20 e 21 febbraio 1950;

5) Concorso a quarantacinque posti di ufficiale aggiunto in prova nel ruolo di gruppo *C* del personale provinciale delle Imposte di fabbricazione (specializzazione computisti): 22 e 23 febbraio 1950.

Art. 5.

Le prove scritte dei seguenti concorsi indetti con decreti Ministeriali 9 maggio 1949 avranno luogo in Roma nel Palazzo degli Esami, via Girolamo Induno n. 4, e presso le Intendenze di finanza di: Milano, Napoli e Palermo, alle ore 8 dei giorni a fianco di ciascuno indicati:

1) Concorso a centocinque posti di volontario nel ruolo di gruppo *B* del personale provinciale delle dogane: 12, 13 e 14 gennaio 1950;

2) Concorso a cinquantacinque posti di ufficiale aggiunto in prova nel ruolo di gruppo *C* del personale provinciale delle Dogane: 18 e 19 gennaio 1950.

Art. 6.

Le prove scritte dei seguenti concorsi indetti con decreti Ministeriali 9 maggio 1949 avranno luogo in Roma nel Palazzo degli Esami, via Girolamo Induno n. 4, e presso le Intendenze di finanza di: Ancona, Bari, Bologna, Cagliari, Catania, Catanzaro, Firenze, Genova, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia, alle ore 8 dei giorni indicati a fianco di ciascuno dei concorsi stessi:

1) Concorso a seicentosettantuno posti di geometra aggiunto erariale in prova nel ruolo di gruppo *B* dell'Amministrazione provinciale del catasto e dei servizi tecnici erariali: 28, 29 e 30 dicembre 1949;

2) Concorso a novantadue posti di disegnatore in prova nel ruolo di gruppo *C* dell'Amministrazione provinciale del catasto e dei servizi tecnici erariali: 29 e 30 dicembre 1949;

3) Concorso a seicento posti di computista in prova nel ruolo di gruppo *C* dell'Amministrazione provinciale del catasto e dei servizi tecnici erariali: 3 e 4 gennaio 1950;

4) Concorso a ottocentosettantasette posti di volontario nel ruolo di gruppo *B* dell'Amministrazione provinciale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari: 9, 10 e 11 febbraio 1950;

5) Concorso a trecentonovantatre posti di alunno in prova nel ruolo del personale d'ordine del Ministero e delle Intendenze di finanza (gruppo *C*) 13 e 14 febbraio 1950;

6) Concorso a ottocentosettantuno posti di volontario nel ruolo di gruppo *B* dell'Amministrazione provinciale delle imposte dirette: 15, 16 e 17 febbraio 1950;

7) Concorso a milletrecentottanta posti di alunno d'ordine in prova nel ruolo del personale sussidiario degli Uffici del registro (gruppo *C*): 24 e 25 febbraio 1950;

8) Concorso a trecentotrenta posti di alunno d'ordine in prova nel ruolo del personale sussidiario delle Conservatorie dei registri immobiliari (gruppo *C*): 27 e 28 febbraio 1950;

9) Concorso a ottocentonavantaquattro posti di alunno d'ordine in prova nel ruolo di gruppo *C* dell'Amministrazione provinciale delle imposte dirette: 1° e 2 marzo 1950.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 dicembre 1949

Il Ministro: VANONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *dicembre* 1949
Registro Finanze n. 19, *foglio n.* 376.

(4940)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Avviso di rettifica

Nel bando di concorso a cinque posti di volontario ragioniere aggiunto (gruppo *B*) nel ruolo del personale degli Archivi notarili, riservato al personale delle Amministrazioni statali, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 234 dell'11 ottobre 1949, alla pag. 2815, colonna 2ª, il comma sesto dell'art. 3 dev'essere sostituito come appresso:

« 6) copia dello stato matricolare rilasciato dall'Amministrazione di appartenenza, qualora non facciano parte dell'Amministrazione degli archivi notarili ».

(4962)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria del concorso a sedici posti di vice ragioniere in prova nell'Amministrazione civile dell'interno, indetto con decreto Ministeriale 10 aprile 1949.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Veduto il decreto Ministeriale 10 aprile 1949, col quale è stato indetto un concorso per esami a sedici posti di vice ragioniere in prova nell'Amministrazione civile dell'interno;

Veduti i processi verbali delle deliberazioni adottate dalla Commissione esaminatrice;

Veduta la graduatoria dei candidati al concorso suddetto;

Veduto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;

Veduto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395;

Veduto il regolamento per la carriera degli impiegati dell'Amministrazione civile dell'interno, approvato con regio decreto 4 aprile 1938, n. 417 e successive modificazioni;

Veduto il decreto legislativo 3 maggio 1949, n. 455;

Decreta:

La graduatoria qui di seguito trascritta dei candidati vincitori del concorso a sedici posti di vice ragioniere in prova nell'Amministrazione civile dell'interno è approvata:

Cognome e Nome	Media scritti	Orale	Totale
1. De Angelis Attilio	41,25	40 —	81,25
2. Sarti Maria	43,16	37 —	80,16
3. Brancaleoni Elio	37,83	37 —	74,83
4. D'Amato Francesco	42,16	32 + 0,50 ing.	74,66
5. Di Rosso Francesco Paolo	36,83	37 —	73,83
6. Marchi Vittoria	39 —	33,50	72,50
7. Laudani Giacomo	39,50	32,50	72 —
8. Pacifici Agapito	41,66	30 —	71,66
9. Frezzini Giuseppe	40 —	31 —	71 —
10. Bosco Oreste	38,50	30 —	68,50
11. Zega Angelo	37 —	31 —	68 —
12. Sarti Gualtiero	37,75	30 —	67,75
13. Orsini Alfredo	35,41	32 —	67,41
14. Caniglia Elide	35 —	31 —	66 —
15. Ricciardi Remo	35,16	30 —	65,16

La graduatoria predetta sarà pubblicata nel bollettino ufficiale del Ministero dell'interno per gli ulteriori effetti di legge.

Il prefetto, direttore generale degli Affari generali e del personale è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 12 novembre 1949

Il Ministro: SCELBA

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *novembre* 1949
Registro Interno n. 33, *foglio n.* 222

(4936)

PREFETTURA DI VARESE

Varianti alla graduatoria del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Varese

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VARESE

Visti i propri decreti n. 18021 San. in data 9 luglio 1949, numero 24773 in data 2 settembre 1949 e n. 28367 in data 12 ottobre 1949, con i quali sono state assegnate le condotte mediche vacanti alla data del 30 novembre 1947 ai vincitori del concorso bandito con il decreto prefettizio n. 2456 San. in data 31 dicembre 1947;

Ritenuto che il dott. Savi Carmelito, 6° in graduatoria, vincitore della condotta medica di Casalzuigno-Duno-Vergobbio-Cuveglio, in data 3 novembre 1949, ha comunicato di rinunciare alla predetta sede;

Considerato che il dott. Vanzulli Mario, 7° in graduatoria, ha chiesto in ordine di preferenza la predetta sede di Casalzuigno-Duno-Vergobbio-Cuveglio;

Visto l'art. 26 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Ferma restando l'assegnazione del dott. Mauro Napoletano alla condotta medica di Germignaga-Brezzo di Bedero, e del dott. Loi Emiliano alla condotta medica di Origgio, il dott. Vanzulli Mario è assegnato alla condotta medica di Casalzuigno-Duno-Vergobbio-Cuveglio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e del Comune interessato.

Varese, addì 16 novembre 1949

Il prefetto: VINCENTI

(4870)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.